



Assessorato allo Sviluppo Economico

**Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica**

**INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI**

PREMESSO CHE

con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 409 del codice di procedura civile.

TRA

Il Comune di Firenze – Direzione Cultura, Turismo e Sport servizio Promozione Economica e Turistica, con sede in via Ghibellina n. 30, C.F./partita IVA: 01307110484, rappresentato da dirigente Simone Tani, nato a Firenze il 14.05.1965, domiciliato per la carica all'indirizzo suddetto, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di dirigente responsabile

E

Nome Cognome.....

Nata/o a..... il..... residente in

.....

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Attività afferenti la figura di Project Officer Junior per i Progetti INNOCRAFTS e MARAKANDA:
supporto alle attività di gestione del Project Management da svolgersi prevalentemente in lingua inglese;
gestione dei rapporti di partenariato previsti dalle funzioni e dagli obblighi del Capofila; supporto alla gestione amministrativa e finanziaria dei progetti; rendicontazione di spese relative ai progetti, predisposizione della dovuta documentazione e reportistica nel rispetto di quanto previsto dai manuali di Programma; supporto ai partner di progetto nella gestione finanziaria; supporto nell'organizzazione e coordinamento di meeting

transnazionali e locali; elaborazione di presentazioni in inglese rivolte ad un pubblico transnazionale sulla base dei contenuti forniti.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.

La/il collaboratrice/ore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, nel rispetto delle direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione della collaboratrice/ore gli strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

La/il collaboratrice/ore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libera/o di prestare anche in favore di terzi la propria attività, previa comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dalla/al collaboratrice/ore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Art. 3 - Obblighi di riservatezza

La/il collaboratrice/ore è tenuta/o ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha decorrenza dal..... e termine il....., e comunque non oltre il completamento dei progetti INNOCRAFTS e MARAKANDA. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta alla/al collaboratrice/ore.

Art. 5 - Corrispettivo economico

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Firenze corrisponderà alla/al collaboratrice/ore un compenso totale lordo di € _____ (oneri fiscali, previdenziali e altre ritenute di legge inclusi), da corrispondere di preferenza mensilmente in proporzione al lavoro svolto e secondo le modalità indicate dalla P.O. Promozione economica e politiche di innovazione.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

La liquidazione di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva dell'operato della/del collaboratrice/ore da parte del coordinatore e supervisore.

Art. 6 – Rimborso delle spese di trasferta

Le spese sostenute in occasione di trasferte, meeting e sopralluoghi, al di fuori del comune di Firenze, in territorio sia nazionale che internazionale, sono rimborsabili nei limiti delle risorse all'uopo preventivate nel progetto, mediante rimborso preventivamente autorizzato e secondo le vigenti normative, anche interne all'Ente, in materia.

Art. 7 – Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l'istituzione di un' apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale
- D. lgs. n.151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare
- art. 51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia
- art. 5. D. lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

La/il collaboratrice/ore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio della/del collaboratrice/ore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 8 – Estinzione del contratto

Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune, secondo quanto previsto dal bando di selezione.

L'Ente e la/il collaboratrice/ore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato preavviso, l'Ente e la/il collaboratrice/ore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato alla/al collaboratrice/ore per il periodo di preavviso non prestato.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni
- danneggiamento o furto di beni
- inosservanza da parte della/el collaboratrice/ore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti art.2 e 3
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

La/il collaboratrice/ore autorizza il Comune di Firenze al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla D. Lgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per l'Amministrazione Comunale
Simone Tani

La/il collaboratrice/ore
